

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La questione sollevata dall'onorevole preopinante è gravissima. Io riconosco con esso che la determinazione della estensione del diritto demaniale rispetto ai terreni arenili ha dato luogo a gravissime difficoltà. Ma non stimerei questa la sede opportuna per determinare questa questione, per definire quali siano i diritti di proprietà, che possa ragione volmente esercitare il demanio e il limitarli. Qui non ci occupiamo che di constatare la superficie e la natura dei terreni: in questa legge non dobbiamo occuparci di definire diritti.

Ora senza contrastare alle idee messe in campo dall'onorevole deputato Sauli, e senza poterle or qui accogliere sopra una semplice esposizione, io lo pregherei di rimandare ad altra occasione la soluzione di questa delicata questione; poichè, lo ripeto, non è in una legge che ha unicamente per iscopo di accertare la forma del terreno, e di valutarne il valore, che si debba definire una questione di diritto pubblico e privato.

SAULI. La mia proposta aveva unicamente per oggetto di tutelare gli interessi finanziari, ma poichè il ministro delle finanze crede opportuno di rimandare questa questione ad altra volta, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

BRUNET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRUNET. Io leggo al secondo alinea di questo articolo: « Le strade reali, provinciali o comunali, i ponti e le piazze, ecc. » Secondo la nostra legge, le strade dello Stato sono divise in reali, provinciali, comunali, vicinali e strade gravate di servitù pubblica. Io non trovo nella suaccennata legge alcun cenno riguardo alle strade vicinali; pregherei adunque il signor commissario di spiegarsi se egli intenda comprendere queste strade, così dette vicinali, in qualcuna delle categorie accennate dall'articolo; ed avviso che non si creda inopportuna e fuori proposito questa mia osservazione; citerò alla Camera solo questo fatto:

Una massima parte dei comuni del nostro Piemonte ha una quantità di strade dette comunali; per disposizione superiore fu fatta facoltà ai singoli comuni di aumentarne o diminuirne il numero, secondo che lo richiedessero e lo sviluppo del commercio e la varia configurazione dei possedimenti ed il pubblico e privato interesse; ed è appunto di tale facoltà di cui si servirono, alcuni anni or sono, vari comuni per dichiarare vicinali alcune strade che erano prima comunali.

Ora tra le strade comunali e le vicinali esiste questa principale differenza, che la manutenzione delle prime gravita totalmente sui comuni, mentre quella delle seconde è a carico dei particolari che ne fanno uso.

Io pregherei l'onorevole commissario a dirmi in qual categoria s'intendano comprese quelle strade che per disposizione del comune, cessando di essere comunali, diventano vicinali; se, cioè, siano esonerate dall'imposta, o se debbano ritenersi come strade private gravate di servitù verso il pubblico.

Adunque ripeto che credo a questo riguardo indispensabile una più chiara spiegazione, tanto più che io potrei addurre esempi di comuni i quali si trovano precisamente nella condizione da me accennata.

RABBINI, commissario regio. Prego la Camera di ritenere che le strade nell'interno dei comuni si considerano sotto tre aspetti: le strade comunali, le strade private gravate di servitù verso il pubblico e le strade vicinali.

Voci. È lo stesso.

RABBINI, commissario regio. Domando perdono; non è lo stesso: altro è la strada privata gravata di servitù verso il pubblico, altro è la strada vicinale la quale serve solamente ad uno o più privati.

Nei abbiamo adunque, per quanto io sappia, tre sorta di strade. Questa legge doveva tutte contemplarle? Essa deve contemplarne due solamente, e non la terza specie; doveva, cioè, occuparsi delle strade comunali, le quali, essendo affatto improduttive e destinate all'uso pubblico, devono essere escluse dal censo, e delle strade private gravate di servitù verso il pubblico, e per queste io non darò altre spiegazioni dopo quelle che mi sono studiato di dare poco fa, e che meglio vennero sviluppate dall'onorevole relatore. Viene ora la terza categoria delle strade vicinali od esclusivamente private che non servono che ad un solo o ad alcuni particolari possessori.

Questa terza categoria di strade, come la Camera saprà giudicare, restano allibrate per necessità indeclinabile insieme ai beni cui coerenza, in quanto che sempre le strade vicinali (me ne appello agli uomini pratici che seggono in questa Camera) fanno parte degli appezzamenti a cui servono, a cui fronteggiano. Dico adunque che tre categorie di strade noi abbiamo; le comunali che devono essere escluse dalla stima; le private gravate di servitù verso il pubblico, le quali per le ragioni addotte devono essere o allibrate insieme agli appezzamenti a cui appartengono, od allibrate separatamente se appartengono ad un solo individuo; e finalmente le strade esclusivamente vicinali, le quali sono sempre allibrate assieme ai beni a cui coerenza ed appartengono.

BRUNET. Mi rincresce che col prendere la parola io trattengo la Camera ad ora così avanzata; mi limiterò perciò ad osservare soltanto come il commissario regio nella sua risposta non ha definito nè punto nè poco la classificazione delle strade secondo quanto a tale riguardo è stabilito nell'attuale legge comunale, cioè di strade regie, provinciali, comunali e vicinali.

RABBINI, commissario regio. Io ho parlato delle strade vicinali nei comuni.

BRUNET. Che s'intende per strade vicinali? La legge sui comuni lo determina in modo così preciso, che non si possono a questo riguardo ammettere dubbi d'interpretazione. Ora io mi limito a rinnovare al signor commissario la domanda: dove collocherà le strade comunali abbandonate dai comuni, e che a termini della legge sono diventate vicinali? Io credo sarebbe miglior consiglio che la Commissione e il signor commissario tenessero conto di quest'osservazione e consentissero a che loro venisse rimandato l'articolo insieme coll'articolo 25, a fine di esaminare meglio la cosa, e inserire nell'articolo anche le strade vicinali con quelle maggiori spiegazioni, che pella migliore combinazione e redazione dell'articolo credessero potersi adottare.

DI REVEL, relatore. A parer mio il rinvio chiesto resterebbe senza risultato. Evidentemente quando si parla di queste strade vicinali appartiene ai comuni, e allora dovranno essere esenti; o la proprietà del suolo è dei frontisti o di un solo proprietario, ed allora rientrano nella categoria delle proprietà gravate di servitù a favore del pubblico e debbono essere tassate in relazione ai fondi che attraversano.

Quindi ritengo che sia inutile ogni rinvio, parendomi la questione abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Persiste il signor Brunet?

BRUNET. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 28.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sul progetto di legge per la formazione d'un catasto stabile.